



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

131/2014
Ottobre/6/2014 (*)
Napoli 14 Ottobre 2014

Con il comunicato stampa del 26 Settembre 2014 l'Agencia delle Entrate comunica la disponibilità, in bozza, sul proprio sito web del nuovo schema di Certificazione Unica.

Il modello, che dal 2015 manda in pensione il Cud, consentirà di far confluire in un unico documento tutti i redditi corrisposti nel 2014, sia quelli di lavoro dipendente e assimilati, sia quelli di lavoro autonomo, le provvigioni e alcuni redditi diversi, che potevano essere certificati in forma libera.

In attuazione dell'articolo 7 della delega fiscale di cui alla legge 11 marzo 2014 n. 23, **l'Agencia delle Entrate**, al fine di consentire la piena validità del provvedimento riguardante la **semplificazione fiscale** ha diramato, fin d'ora, la **bozza della Certificazione Unica** (*id*: CU) che prenderà il posto del modello CUD e consentirà, all'Amministrazione Finanziaria, utilizzando i dati comunicati dai sostituti di imposta, di **predisporre i modelli 730 "pre-compilati"**.

La bozza della nuova Certificazione Unica è disponibile sul sito dell'Agencia delle Entrate **www.agenziaentrate.gov.it** seguendo il percorso *Home - Strumenti - Modelli - Modelli in bozza*.

"Più tipi di reddito, una sola certificazione", così recita lo slogan dell'A.d.E.; dal prossimo anno i sostituti d'imposta avranno **un solo modello**

per attestare sia i **redditi di lavoro dipendente e assimilati**, finora riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di **lavoro autonomo** e "**redditi diversi**"), ad oggi certificati in forma libera.

Con la "**Certificazione Unica**" i sostituti d'imposta compileranno **un solo frontespizio** contenente i propri dati, le informazioni anagrafiche del contribuente e il prospetto dei figli e degli altri familiari a carico del dipendente o pensionato in relazione ai quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia.

La certificazione, composta da cinque pagine, contiene, una parte dedicata alla **certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati** contenente i **dati fiscali**, in cui devono essere indicati: i **redditi percepiti** e i dati del rapporto di lavoro; le **ritenute a titolo di IRPEF** e di **addizionali regionale e comunale**; gli acconti versati, sia dal dichiarante che del coniuge; i crediti non rimborsati e gli oneri detraibili; le detrazioni e i crediti d'imposta, i dati relativi alla previdenza complementare, agli oneri deducibili, alle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro, ai compensi relativi ad anni precedenti e soggetti a tassazione separata ed ai dati relativi ad eventuali conguagli per redditi erogati da altri soggetti.

Spazio anche al **bonus Irpef**: entra nel nuovo modello una sezione *ad hoc* per gestire **il credito di 80 euro** riconosciuto in busta paga dal sostituto di imposta ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a 26mila euro.

Seguono, nella seconda parte, alla quarta pagina, i consueti **dati previdenziali ed assistenziali**.

L'ultima parte del modello CU 2015, contiene alcuni dati che rappresentano una novità. E' questo il caso della "**Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**" con la quale i sostituti, dovranno certificare i corrispettivi erogati a **lavoratori autonomi, collaboratori e professionisti**; essi riguarderanno in particolare, riprendendo il quadro di naturale destinazione del conseguente modello 770, gli ammontari lordi corrisposti, le somme non soggette a ritenuta, anche eventualmente in virtù di regimi convenzionali (*id*: doppie imposizioni fiscali per i non residenti), gli imponibili, le ritenute effettuate a titolo di acconto e quelle a titolo di imposta, nonché le

addizionali regionali e comunali anche queste distinte tra quelle applicate a titolo di acconto, d'imposta e quelle sospese.

Quanto sopra, in ordine alle caratteristiche e peculiarità del modello con il quale occorrerà prendere confidenza nei prossimi mesi; ma la vera novità del CU 2015 è che **i sostituti d'imposta**, oltre che alla compilazione e consegna dei modelli, ora **dovranno** anche **ottemperare alla trasmissione dei dati** in esso contenuti, **entro il 7 marzo di ogni anno !**

Chiaramente, **per ogni certificazione omessa, tardiva o errata**, l'art. 2 del DLgs. sulle semplificazioni fiscali, non dimentica di contemplare l'applicazione di una **sanzione di 100 euro**, senza possibilità di applicazione del "cumulo giuridico"; la sanzione non si applica se la certificazione corretta sarà ritrasmessa entro il 12 marzo dello stesso anno.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN